

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 3 gennaio 2013

NOR13005
MQ

Oggetto: Codice della Strada. Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie.

Sulla Gazzetta Ufficiale di fine anno (n. 303 del 31.12.2012) è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia (di concerto con quelli dell'Economia e dei Trasporti) 19 dicembre 2012 che, come ogni biennio, **aggiorna gli importi delle sanzioni** pecuniarie previste dal codice della strada alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

Detta variazione, nel biennio 1° dicembre 2010/ 30 novembre 2012, è stata pari al **5,4 %**.

L'aggiornamento è in vigore dal **1° gennaio 2013**. I nuovi importi delle sanzioni sono riportati, insieme ai precedenti, nella tabella I allegata al decreto in esame.

L'aggiornamento – come previsto da legge - non riguarda invece le sanzioni amministrative introdotte nell'ultimo biennio, per le quali non è ancora trascorso il periodo minimo di adeguamento: tra queste quelle per il sovraccarico commesso con veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, recentemente introdotte con la legge 27/2012 all'articolo 167 del codice (commi 2-bis e 2-ter e comma 5 secondo periodo)

Le sanzioni escluse dall'aggiornamento sono indicate nella tabella II allegata al decreto ministeriale.

Il provvedimento di aggiornamento in questione ha poi formato oggetto di una specifica circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre scorso (con due utili e comode tabelle riepilogative: la prima con gli importi - minimi e massimi - delle vecchie e nuove sanzioni e degli articoli in cui esse si trovano; la seconda con l'elenco delle disposizioni del codice della strada escluse dall'aggiornamento).

Sia il decreto ministeriale che la circolare della Pubblica sicurezza sono riportati nel link sotto indicato.

Occupandoci ora delle infrazioni che toccano più a vicino il nostro settore evidenziamo quanto segue.

VIOLAZIONI RELATIVE A SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA RILEVANTI ANCHE AI FINI DELLA RESPONSABILITA' CONDIVISA, PREVISTA DAL D. LGS. 286/2005:

Norma violata	Vecchi importi in €	Nuovi importi in €
Art. 61 (sagoma limite)	Da 398 a 1.569	Da 419 a 1.682
Art. 62 (massa limite in correlazione art. 10,c. 18)	Da 732 a 2.955	Da 772 a 3.115
Art. 142 (superamento limiti di velocità con autocarri, autotreni e autoarticolati):		
- Comma 7 fino a 10km/h oltre il limite	Da 39 a 159	Da 41 a 168
- Comma 8 da 10 a 40 km/h oltre il limite	Da 159 a 639	Da 168 a 674
- Comma 9 dal 40 a 60 km/h oltre il limite	Da 500 a 2.000	Da 527 a 2.108

- Comma 9-bis oltre 60 km/h rispetto al limite	Da 779 a 3.119	Da 821 a 3.287
Art. 164 (errata sistemazione del carico)	Da 80 a 318	Da 84 a 335
Art. 167 (sovraccarico) e in particolare: - Trasporti effettuati con veicoli di massa superiori a 10 ton: a) Sovraccarico fino a una tonnellata b) Sovraccarico fino a due tonnellate c) Sovraccarico fino a tre tonnellate d) Sovraccarico oltre tre tonnellate - Trasporti eseguiti con mezzi di massa superiore a 10 ton: a) Eccedenza non superiore al 10% b) Eccedenza non superiore al 20% c) Eccedenza non superiore al 30% d) Eccedenza superiore al 30%	Da 39 a 159 Da 80 a 318 Da 159 a 639 Da 398 a 1.596 Da 39 a 159 Da 80 a 318 Da 159 a 639 Da 398 a 1.596	Da 41 a 168 Da 84 a 335 Da 168 a 674 Da 419 a 1.682 Da 41 a 168 Da 84 a 335 Da 168 a 674 Da 419 a 1.682
Art.174 Mancato rispetto dei tempi di guida o di riposo: - Superamento dei tempi di guida a) fino al 10% b) dal 10 al 20% c) oltre il 20% - Inosservanza interruzioni di 45 minuti - Inosservanza periodi di riposo giornalieri: a) fino al 10% b) dal 10 al 20% c) oltre il 20% - Inosservanza periodi di riposo settimanale: a) Fino al 10% b) Dal 10 al 20% c) Oltre il 20%	Da 38 a 152 Da 300 a 1.200 Da 400 a 1.600 Da 155 a 620 Da 200 a 800 Da 350 a 1.400 Da 400 a 1.600 Da 250 a 1.000 Da 350 a 1.400 Da 400 a 1.600	Da 40 a 160 Da 316 a 1.265 Da 422 a 1.684 Da 163 a 653 Da 211 a 843 Da 369 a 1.467 Da 422 a 1.686 Da 264 a 1.954 Da 369 a 1.476 Da 422 a 1.686

ALTRE VIOLAZIONI DEL C.D.S. DI INTERESSE PER IL SETTORE:

Norma violata	Vecchi importi in €	Nuovi importi in €
Art. 6, comma 12 (circolazione nelle giornate di divieto)	Da 398 a 1.596	Da 419 a 1.682
Art. 72, comma 13 (mancanza o irregolarità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei rimorchi- tra cui le strisce retroriflettenti ed i paraspruzzi per i veicoli di massa superiore a 3,5 ton.)	Da 80 a 318	Da 84 a 335
Art.80 (omessa revisione del veicolo)	Da 159 a 639	Da 168 a 674
Art. 146.comma 3 (passaggio col semaforo rosso)	Da 154 a 613	Da 162 a 646
Art. 148, comma 15 (sorpasso a destra)	Da 76 a 306	Da 80 a 323
Art. 148, comma 16 (divieto di sorpasso)	Da 154 a 613	Da 162 a 646
Art. 168, comma 8 (Trasporto di merci pericolose in	Da 1.886 a 7.564	Da 1.988 a 7.953

mancanza di autorizzazione, quando prescritta)		
Art. 168, comma 9 e 9 bis (violazione di alcune disposizioni sul trasporto di merci pericolose)	Da 382 a 1.534	Da 403 a 1.617
Art. 168, comma 9 ter (violazione delle restanti disposizioni sul trasporto di merci pericolose)	Da 154 a 613	Da 162 a 646
Art. 172, comma 10 (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza quando prescritte)	Da 76 a 306	Da 80 a 323
Art. 179 e in particolare:		
- Comma 2: veicolo privo di cronotachigrafo o che circola con tachigrafo non funzionante o non conforme alla omologazione	Da 798 a 3.194	Da 841 a 3.366
- Comma 2 bis: veicolo privo di limitatore di velocità o con limitatore non funzionante o non conforme alla omologazione	Da 891 a 3.565	Da 939 a 3.758
- Comma 3: sanzione nei confronti dell'impresa titolare del mezzo nell'ipotesi di cui al comma 2bis	Da 767 a 3.068	Da 808 a 3.234
Art. 180, comma 7 (mancanza a bordo dei documenti di circolazione)	Da 39 a 159	Da 41 a 168
Art. 193, comma 2 (veicolo sprovvisto di assicurazione)	Da 798 a 3.194	Da 841 a 3.366

Cordiali saluti.